

(N. 2310)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1957 (V. Stampato n. 2917)

d'iniziativa del deputato **NAPOLITANO Francesco**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 DICEMBRE 1957

Conferimento dei posti di commesso di dogana.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I posti di commesso nell'Amministrazione delle dogane sono conferiti agli appuntati della Guardia di finanza ed ai finanzieri presenti al Corpo, aventi non meno di 10 anni di servizio, con le norme fissate dalle disposizioni in vigore.

Le riserve di posti previste da altre leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente supe-

rare la metà dei posti di commesso da conferire a norma del comma precedente.

Se in relazione a tale limite si impone una riduzione dei posti riservati alle predette particolari categorie di cittadini, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna di queste categorie.

I posti di commesso che dovessero rimanere scoperti per mancanza o insufficienza di aspiranti appuntati a finanzieri e di aspiranti aventi diritto a speciali riserve, sono conferiti con le modalità fissate dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e dall'articolo 190 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.